

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ESTIVI AGGIUNTIVI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 – CIG B861936E11

L'anno 2026, il giorno 29 del mese di aprile nella sede Palazzo CE. DIR Torre I, Primo piano Comune di Reggio Calabria sono presenti:

- da una parte: **Comune di Reggio Calabria**, C.F./P.IVA 00136380805, con sede in Piazza Italia n. 1 – Palazzo San Giorgio, rappresentato dalla Dott.ssa Lucia Consiglio, nella qualità di Dirigente del Settore 11 “Istruzione, Sport, Politiche giovanili e Partecipate” del Comune di Reggio Calabria, giusto Decreto Sindacale di nomina n. 18 del 01.08.2025, competente a stipulare i contratti in rappresentanza e per conto del Comune di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D.lgs. n. 267/2000, domiciliata per la sua carica in Reggio Calabria a Palazzo San Giorgio;
- dall'altra parte: la società A.T.A.M. s.p.a. con sede legale in Reggio Calabria, via Foro Boario (capitale sociale euro 800.000,00, iscrizione al registro imprese C.C.I.A.A. di Reggio Calabria n. R.E.A. 139080 del 03.05.2021), rappresentata dall'Avv. Giuseppe Basile nella qualità di amministratore delegato della medesima azienda abilitato a stipulare i contratti in nome e per conto dell'azienda (C.F. 80002070805 – P.Iva. 01560900803), nel seguito sinteticamente definita ATAM o Concessionaria.

PREMESSO CHE

1. con Deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 22/09/2025, munita del parere favorevole del collegio dei revisori dei conti, è stata individuata quale modalità di gestione del servizio di trasporto scolastico, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), l'affidamento in house providing alla società ATAM S.p.A per il periodo di anni 1 (uno) - anno scolastico 2025/2026 per l'importo di euro 1.080.383,65 al netto di Iva – con opzione di rinnovo per un ulteriore intero anno scolastico, a decorrere dall'inizio delle attività scolastiche, per un corrispettivo complessivo identico alle precedenti annualità pari ad euro 1.098.565,45 al netto di Iva;
2. con la medesima deliberazione:
 - è stata approvata, quale parte integrante e sostanziale, la relazione predisposta ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.lgs. 201/2022 avente ad oggetto l'esposizione delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico alla società in house Atam del Comune di Reggio Calabria;
 - si è preso atto che, in base al combinato disposto degli artt. 17 e 31 del D.lgs 201/2022, la deliberazione deve essere pubblicata sulla piattaforma “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL” sul sito dell'ANAC e che solo decorsi 60 giorni da tale pubblicazione sarà possibile procedere alla sottoscrizione del relativo contratto;
 - si è disposta, nelle more della sottoscrizione del contratto, la consegna in via d'urgenza e sotto riserva di legge del servizio di trasporto scolastico alla società ATAM S.p.A. al fine di garantirne la continuità del servizio ed evitare interruzioni inconciliabili con la natura del trasporto scolastico quale servizio pubblico essenziale, la cui mancata esecuzione comporterebbe pregiudizio per l'interesse pubblico;



- con Determinazione Dirigenziale n. 4935 del 29/09/2025, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 22/09/2025, si è provveduto all'affidamento in regime di house providing, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di trasporto scolastico, ivi inclusi i servizi aggiuntivi, per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado del comune di Reggio Calabria A.S. 2025-2026, alla società ATAM – Azienda di Trasporti per l'Area Metropolitana S.p.A. con sede legale in Reggio Calabria, Via Foro Boario, C.F. 80002070805 - P. IVA 01560900803 per l'a.s. 2025/2026, con opzione di rinnovo per un ulteriore intero anno scolastico, ed approvato il relativo schema di contratto da sottoscrivere, in assenza di parere negativo, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione sul sito dell'Anac in base al combinato disposto degli artt. 17 e 31 del D.lgs 201/2022.

Considerato, altresì, che:

- il Concessionario risulta in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi come risulta dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) emesso in data 18/03/2026 con scadenza 16/07/2026;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 64628 in data 11/03/2026 il Concessionario ha prodotto la seguente documentazione:
 - ✓ polizza fideiussoria, di cui all'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023, per la cauzione definitiva, mediante fideiussione assicurativa n°10077411000179 rilasciata a favore del Comune di Reggio Calabria con decorrenza dal 02/03/2026 dalla compagnia “Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit” con sede in in 20127 Milano – via dei Valtorta 48, contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - ✓ polizza assicurativa RCT/RCO emessa da NOBIS Compagnia di Assicurazioni SpA Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO) P.I.: 02230970960, n. 202535944 con massimale per sinistro di € 10.000.000,00 e polizza RCA secondo i termini previsti dal Capitolato Speciale di gara emessa da Itas Mutua Piazza delle Donne Lavoratrici, Trento (TN) C.F./P. IVA 0110750221 n M14794859 con massimale per sinistro di € 40.000.000,00;
 - ✓ appendice variazione a scadenza flotta alla polizza assicurativa n. 50/M14794859 con premio assicurativo netto pari ad € 219.091,45;
- 3. è stata inoltrata mediante il sistema informatico BDNA (Banca Dati nazionale Antimafia) la richiesta di informazione antimafia (prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0016342_20260212);
- 4. è trascorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs 6.9.2011 n. 159;

Il Comune di Reggio Calabria considerato che è decorso il termine di cui all'art. 92, c. 2, D.lgs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia come consentito all'art. 92, c.3, D.lgs. n. 159/2011. Il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente risolto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti del concessionario successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Lgs. n. 159/2011.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
PREMESSE

1. I già menzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

ART. 2
(OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO)

1. L'affidamento ha per oggetto l'affidamento in concessione:
 - ✓ del servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, che abitano nel Comune di Reggio Calabria in zone disagiate non servite o poco servite da mezzi di trasporto pubblico in particolare le periferie cittadine e agglomerati abitativi di campagna;
 - ✓ dei Servizi aggiuntivi che comprendono, a titolo semplificativo, il trasporto per uscite didattiche per i servizi educativi comunali, attività curricolari, manifestazioni sportive e culturali, laboratori, servizi di supporto al diritto allo studio e alla genitorialità nel territorio cittadino, su richiesta e in accordo con l'Amministrazione Comunale, nonché trasporto straordinario per le visite guidate degli alunni delle scuole dell'infanzia comunale;
 - ✓ dei Servizi estivi su richiesta dell'Ente, per i bambini che durante l'estate partecipano alle attività dei centri estivi, con impegno a garantire corse speciali per visite e uscite didattiche incluse nel costo complessivo del servizio.
2. L'oggetto dei singoli servizi affidati è costituito dalle prestazioni di seguito indicate:
 - ✓ trasporto scolastico in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado ubicate nel territorio del comune di Reggio Calabria; il servizio dovrà garantire il trasporto degli alunni dalle loro abitazioni o dai punti di raccolta, alle rispettive sedi scolastiche e viceversa, negli orari stabiliti e secondo il calendario predisposto dalle competenti Autorità Scolastiche;
 - ✓ il servizio di assistenza e sorveglianza a bordo, il quale consiste nell'assicurare agli alunni, grazie alla presenza di appositi operatori in possesso di specifici requisiti di idoneità ed esperienza, un servizio di vigilanza e di accompagnamento durante la salita, il tragitto e la discesa;
 - ✓ servizio uscite didattiche per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado; il costo di tale servizio è a carico degli utenti e le modalità per l'espletamento saranno concordate direttamente tra la società ATAM e la scuola di riferimento.
 - ✓ il servizio di gestione delle richieste di iscrizione e dei pagamenti, compreso il recupero crediti in caso di mancato pagamento da parte degli utenti, con espressa manleva del Comune di Reggio Calabria;
 - ✓ servizi di controllo e di sicurezza;
3. Le parti nel corso della durata del contratto potranno negoziare l'affidamento di ulteriori servizi rientranti nell'oggetto sociale dell'ATAM SpA ma non regolati dal presente contratto ovvero variare le modalità delle prestazioni dei servizi affidati.
4. Il Servizio di cui all'oggetto è da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, pena l'immediata risoluzione del contratto e risarcimento dei danni subiti, fatti salvi i casi comprovati di forza maggiore o di scioperi del personale della ditta.



ART. 3
(DURATA ED INIZIO DEL SERVIZIO)

1. La durata della concessione è stabilita in uno (1) anno scolastico, precisamente a.s. 2025-2026, a decorrere dal 29 settembre 2025 e fino al giorno della conclusione delle attività aggiuntive previste nel periodo estivo, 31 agosto 2026, per un importo pari a 1.080.383,65, oltre Iva al 10%.
2. È prevista la facoltà di rinnovo della concessione per un ulteriore intero anno scolastico (a.s. 2026-2027), coincidente con la data di inizio e fine delle attività didattiche previste dal Calendario scolastico, approvato con D.lgs. dal Presidente del Regione (da settembre 2026 a giugno 2027), e comprensivo dei servizi aggiuntivi estivi fino al 31 agosto 2027 alle medesime condizioni indicate nel presente contratto, e per un corrispettivo complessivo identico alle precedenti annualità pari ad euro 1.098.565,45 oltre Iva al 10%, e comprensivo dei servizi aggiuntivi estivi fino al 31 agosto 2027.

ART. 4
(VALORE DELLA CONCESSIONE)

1. Il valore della concessione del servizio di trasporto scolastico per l'annualità scolastica 2025-2026 è pari ad Euro 1.080.383,65 oltre Iva al 10% ed inclusivo dei servizi estivi;
2. La concessione è finanziata dal corrispettivo pagato per ogni singolo abbonamento oltre al costo fisso a carico del Comune di Reggio Calabria.

ART. 5
(ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO)

5.1 Ambito territoriale di riferimento

1. Il territorio di riferimento per lo svolgimento del servizio è il Comune di Reggio Calabria, costituito da una zona centrale e da numerosi centri periferici di media e piccola consistenza, alcuni dei quali distano svariati km dal centro città. Il servizio di trasporto scolastico è organizzato per garantire agli alunni che vivono nelle aree periferiche di raggiungere la scuola più vicina alla loro abitazione;
2. Per ogni sede scolastica servita dagli scuolabus, dovranno essere attivate una o più linee, articolate secondo percorsi specifici di andata e ritorno in relazione ai diversi orari di entrata ed uscita secondo quanto stabilito dal calendario scolastico, approvato dalla Regione Calabria;
3. La società affidataria dovrà, inoltre, predisporre il programma del trasporto scolastico contenente le indicazioni delle fermate (punti di raccolta), gli orari ed i tragitti che gli scuolabus percorreranno dal lunedì al sabato, sulla base delle iscrizioni al servizio, della disponibilità dei mezzi e della dotazione organica propria del servizio.

5.2 Itinerari e percorsi

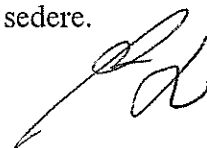
1. Il servizio di trasporto scolastico si compone di 17 itinerari, si sviluppa in 26 tratte ed è eseguito tramite l'utilizzo di 17/18 scuolabus che percorrono 244.414 km annui e raggiungono, ogni giorno, 30 plessi scolastici. I percorsi sono programmati con criteri di razionalità tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi scolastiche;
2. È facoltà del Comune variare in qualunque momento le indicazioni contenute nel programma del trasporto scolastico, dandone comunicazione scritta con congruo anticipo alla società affidataria. Parimenti la concessionaria, può proporre durante l'anno eventuali variazioni migliorative, tali variazioni devono essere espressamente e preventivamente autorizzate

dall'Ufficio Trasporto scolastico;

3. Qualora in una determinata giornata risulti modificato, per un qualsiasi motivo, l'orario di entrata o di uscita di una scuola, la società ATAM è tenuta ad adeguarsi all'orario del giorno. In caso di temporanea chiusura del traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso di forza maggiore, l'ATAM dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari, che dovranno essere autorizzati dal Comune, per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti.

ART. 6 (MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO)

1. Il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente contratto dovrà essere svolto dalla società ATAM S.p.A.:
 - (a) con proprio personale specializzato, in possesso dei requisiti previsti ed a suo rischio, utilizzando i mezzi messi a disposizione dal Comune di Reggio Calabria ed in caso di necessità, per motivi di servizio, anche con mezzi propri;
 - (b) nel rispetto del presente contratto e delle vigenti disposizioni di legge;
 - (c) nel rispetto di quanto indicato nel programma di trasporto scolastico redatto dalla società ATAM Spa ad inizio anno scolastico;
 - (d) nel rispetto del regolamento comunale che disciplina il servizio di trasporto scolastico.
2. L'Atam S.p.A. è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in uso su strade ed aree pubbliche e deve possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 448/91 ed in ogni caso operare secondo la vigente normativa settoriale. Dovrà, inoltre, attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Codice della Strada ed a tutte le normative vigenti in materia, compresi i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio;
3. La Società concessionaria, nell'espletamento del servizio si atterrà scrupolosamente alla data di inizio ed a quella di termine delle lezioni scolastiche, imposta dal calendario annualmente redatto dalle Autorità Scolastiche, salvo diversa disposizione concordata con le scuole ed il Comune di Reggio Calabria e riportata del programma del trasporto scolastico. Sono esclusi, dall'ambito temporale del servizio, tutti i giorni di sospensione delle attività scolastiche (festività, vacanze natalizie e pasquali, elezioni politiche o amministrative, referendum, scioperi del personale scolastico, etc.).
4. La ditta concessionaria garantisce, inoltre, il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore, oggettivamente non prevedibili e che rendano indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte dell'amministrazione o della scuola interessata.
5. Per qualsivoglia evenienza della sospensione delle attività didattiche potrà essere data comunicazione alla società A.T.A.M S.p.A. anche con un solo giorno di anticipo.
6. L'esecuzione del servizio di trasporto scolastico deve essere eseguita dal concessionario nel tassativo rispetto dei seguenti parametri minimi:
 - ✓ i percorsi dovranno essere conformati in base alle fermate previste;
 - ✓ gli alunni dovranno essere prelevati e riconsegnati alle fermate stabilite;
 - ✓ deve essere garantito agli utenti il raggiungimento della scuola di destinazione almeno 5 (cinque) minuti prima dell'inizio delle lezioni, analogamente, il mezzo che raccoglie gli alunni all'uscita dalla scuola deve essere presente nei luoghi di raccolta, 10 (dieci) minuti prima del termine delle lezioni;
 - ✓ Per ambedue i tragitti dovrà essere garantito, a ciascun alunno trasportato, il posto a sedere.



ART.7
(ISCRIZIONI ED ESCLUSIONI DAL SERVIZIO)

1. La società concessionaria provvede alla raccolta delle iscrizioni. L'iscrizione al servizio di trasporto scolastico deve essere effettuata, da parte del genitore o esercente la responsabilità genitoriale (tutore/affidatario), on line o con modulo cartaceo presso gli uffici ATAM Spa, entro e non oltre i termini perentori stabiliti dalla stessa Società;
2. Nel caso in cui, successivamente all'iscrizione, si intendesse non usufruire del servizio, occorrerà presentare o inviare l'eventuale disdetta scritta all'ufficio competente.

ART. 8
(CORRISPETTIVI E TARIFFE - CONTRIBUZIONE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO)

1. A fronte dell'affidamento in concessione della gestione del servizio di trasporto scolastico e dei servizi ad esso connessi, la Società A.T.A.M. SpA introiterà direttamente gli incassi relativi alle quote di iscrizione ed alle rette versate dagli utenti iscritti al servizio così come gli importi relativi alle visite guidate, secondo le tariffe stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il corrispettivo comunale per il periodo di esercizio della Concessione a.s.2025/2026 riferito al servizio di trasporto scolastico pattuito per l'intero servizio è pari ad Euro 1.080.383,65 oltre IVA al 10%.
3. Con l'importo offerto si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta e regolare esecuzione del servizio affidato e qualsiasi onere, espresso e non dal presente contratto, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta.
4. Al termine di ciascun esercizio la Società A.T.A.M. SpA si impegna a redigere ed inviare, all'Ufficio Trasporto scolastico del Comune di Reggio Calabria, il rapporto annuale contenente tutti i dati consuntivi relativi al servizio reso nell'intero anno scolastico ed a garantire, al Comune, la piena disponibilità di tutte le informazioni necessarie ai fini della verifica degli obiettivi e degli impegni previsti dal presente contratto.

ART. 9
(PAGAMENTI)

1. I pagamenti per la gestione del servizio in concessione verranno effettuati previa emissione della relativa fattura in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Reggio Calabria e contenente gli elementi minimi previsti dalla legge (Codice univoco dell'Ente FJS5GA - CIG B861936E11 - codice Fiscale del Comune 00136380805 - estremi della determinazione di affidamento del servizio o del contratto stipulato - ogni altro dato obbligatorio ai fini dell'inserimento nel registro unico delle fatture);
2. Il Comune di Reggio Calabria verserà alla società A.T.A.M. SpA il corrispettivo dovuto entro 60 gg. dalla data di presentazione della fattura ed ai sensi di quanto previsto in materia di scissione dei pagamenti, verserà direttamente all'erario la quota IVA applicata dal fornitore sulla fattura.
3. In caso di inadempienze da parte della società concessionaria, la liquidazione della fattura resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare, sulla base di quanto disposto dai successivi articoli del presente contratto.
4. Il pagamento viene disposto previa verifica con esito positivo della conformità del servizio e della regolarità contributiva del Concessionario, attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva ("D.U.R.C.");

Art. 10
(TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. Con la stipula del presente Contratto, il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.
2. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 la concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.;
3. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente Iban: IT27J0501816300000016708075 - Banca Etica;
Intestatario: A.T.A.M. SpA Azienda Trasporti per l'Area Metropolitana SpA;
4. I pagamenti dell'Amministrazione saranno effettuati presso la Tesoreria Comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 11
(AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO)

1. L'Amministrazione Comunale concede in comodato d'uso alla società A.T.A.M. SpA, per tutta la durata dell'affidamento, n.18 automezzi, adibiti al servizio di trasporto alunni. Gli automezzi, utilizzati per il trasporto scolastico, immatricolati ed omologati dovranno essere rispondenti alle vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni, caratteristiche tecniche.
2. Per tutta la durata della concessione sono ad esclusivo carico della società Atam gli oneri relativi agli automezzi, adibiti al servizio:
 - ✓ Pagamento della tassa di circolazione, assicurazione R.C. auto, revisione ed ogni altra spesa necessaria per il regolare funzionamento degli automezzi utilizzati;
 - ✓ installazione del cronotachigrafo nel rispetto delle norme vigenti;
 - ✓ Carburanti, lubrificanti, oli, gomme e manutenzione ordinaria di tutti i mezzi utilizzati per il servizio;
 - ✓ Manutenzione ordinaria e pulizia e sanificazione esterna ed interna quando l'uso e le condizioni meteorologiche lo rendano necessario e dotazione dei dispositivi di equipaggiamento obbligatori previsti dall'art. 72 del C.d.S. (es. dispositivi di segnalazione visiva, acustica, retrovisori, pneumatici, ecc.);
 - ✓ Ogni altra attività necessaria al fine di conservare gli automezzi sempre in condizioni di efficienza e di sicurezza;
 - ✓ Imposte, tasse ed assicurazioni derivanti dall'assunzione del servizio, relativamente a tutti i mezzi utilizzati per il servizio stesso;
3. Le eventuali temporanee sostituzioni di veicoli dovute a causa di forza maggiore con altri veicoli, comunque autorizzati e muniti dei requisiti previsti dalle norme vigenti, dovrà essere immediatamente comunicata al Responsabile del servizio o suo referente;
4. I mezzi adibiti al servizio dovranno essere custoditi in un locale idoneo per la loro rimessa e cura;
5. A bordo di ciascun mezzo dovrà essere garantito un elevato grado di pulizia ed il funzionamento di tutti gli impianti presenti;
6. E'vietato adibire al servizio mezzi che presentino necessità di riparazione della carrozzeria o non perfettamente in ordine nelle parti meccaniche e negli pneumatici;

7. L'Atam S.p.A. dovrà garantire un parco veicoli tale da espletare correttamente l'esecuzione del Servizio e garantire inoltre la sostituzione immediata degli automezzi in caso di imprevisti di qualsiasi genere;
8. Non è consentito, sugli autobus, un carico di passeggeri a sedere superiore al massimo fissato nella carta di circolazione né tantomeno il viaggio di passeggeri in piedi.

ART. 12

(PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO)

1. L' Atam S.p.A. è tenuta, nei confronti del proprio personale, al pieno rispetto sia della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza sia della normativa di sicurezza dei lavoratori. Essa risulta responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi, le disposizioni legislative, i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni.
2. Il Comune di Reggio Calabria resterà estraneo a qualunque rapporto fra la società ATAM Spa ed il personale da esso dipendente, socio o comunque impiegato.
3. La società concessionaria garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro; a tal fine, la stessa dovrà assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro dotando gli operatori degli indumenti e dei dispositivi di protezione ed in generale ottemperando alle disposizioni recate dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. e ii. e dalle altre previste in materia. Si intendono a carico della concessionaria le retribuzioni e i compensi diversi spettanti al proprio personale, nonché i relativi oneri assicurativi e previdenziali.
4. Il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento riportante le generalità dell'autista e dell'impresa. Il personale assegnato al servizio dovrà effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio, struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio. Il personale deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti, nonché rispettare gli orari di lavoro.
5. Il suddetto incarico non comporta nessun rapporto subordinato con il Comune di Reggio Calabria.
6. L'Amministrazione Comunale può chiedere alla società Atam la sostituzione del personale impiegato, qualora considerato non idoneo nell'espletamento del servizio o per gravi motivi connessi allo svolgimento delle attività educative ed ausiliarie. In particolare, durante lo svolgimento del servizio del trasporto scolastico, il conducente dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
 - ✓ non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
 - ✓ assicurarsi che gli alunni salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza;
 - ✓ mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli alunni e dei relativi genitori, nonché di collaborazione con il personale adibito alla sorveglianza e all'accompagnamento;
 - ✓ non usare lo scuolabus per esigenze personali o per trasportare terze persone o animali, né tantomeno per raccogliere gli alunni in punti diversi da quelli prestabiliti;
 - ✓ tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
 - ✓ non fumare sul mezzo di trasporto;
 - ✓ osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
 - ✓ essere reperibili telefonicamente durante il servizio;



- ✓ comunicare tempestivamente eventuali incidenti, contrattempi e avversità eventualmente occorsi;
- ✓ effettuare il servizio di trasporto degli alunni solo in presenza degli accompagnatori;
- ✓ assicurarsi che siano evitati comportamenti degli alunni da cui possano derivare danni sia agli stessi che ad altri alunni che a terzi o cose;
- ✓ garantire l'assistenza degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado durante le fasi di salita sugli automezzi e di discesa dagli stessi nonché accompagnamento nei plessi scolastici e prelievo dagli stessi degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia;
- ✓ effettuare la riconsegna dei bambini delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria ai genitori o ad altro adulto dagli stessi incaricato;
- ✓ vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni previste nel regolamento del servizio di trasporto scolastico, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26.02.2024.

ART. 13 (VIGILANZA DEGLI ALUNNI)

1. Durante il servizio di trasporto scolastico il conducente e l'accompagnatore impegnati nel servizio sono tenuti ad adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, al fine di garantire la sicurezza dei minori in tutte le fasi in cui si articola l'attività di trasporto scolastico, vale a dire nei momenti immediatamente precedenti la salita sull'autobus, durante il trasporto, nella discesa. Di conseguenza tutti gli utenti sono tenuti ad adottare un comportamento responsabile e rispettoso durante la permanenza sul mezzo per tutta la durata del viaggio secondo quanto previsto dal regolamento comunale, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/02/2024;
2. Qualora l'utente del servizio tenga ripetutamente, nei confronti dei compagni o degli operatori, un comportamento gravemente scorretto o irrispettoso, o tale da mettere in pericolo l'incolumità propria o altrui, dopo due richiami scritti potrà essere sospeso per 5 (cinque) giorni e se ciò non fosse sufficiente a reprimere l'atteggiamento irrispettoso dell'utente, lo stesso potrà essere estromesso dal servizio;
3. La sospensione sarà valida per tutto il tempo ritenuto necessario e comunque comunicato per iscritto alla famiglia. Nel caso di sospensione temporanea, o estromissione permanente dal servizio, la famiglia non avrà diritto alla restituzione della retta pagata né ad alcun rimborso anche parziale del costo sostenuto.

ART. 14 (CUSTOMER SATISFACTION)

1. Il Comune Reggio Calabria, al fine di misurare il grado di soddisfazione dell'utenza, provvederà ad elaborare, in compartecipazione con la società A.T.A.M. SpA, un questionario di valutazione del Servizio di Trasporto Scolastico;
2. Il questionario sarà rivolto ai genitori degli alunni che fruiscono del suddetto servizio, che rispondendo ad un esiguo numero di quesiti a risposta multipla, renderanno possibile a questa Amministrazione di valutare il lavoro svolto dalla società affidataria e di apportare miglioramenti al servizio offerto;
3. Il questionario sarà allegato alla domanda di iscrizione e dovrà essere restituito in forma anonima entro il 30 giugno del corrente anno scolastico.

ART. 15 (RESPONSABILITÀ)



1. È posta a carico della concessionaria ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l'Amministrazione Comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente contratto e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione.
2. L'Atam SpA risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell'aggiudicatario o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di compensi da parte del Comune, fatti salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.
3. A garanzia di quanto sopra l'Atam dovrà essere provvista di polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto, valevoli per un periodo pari alla durata del contratto stesso.
4. La mancata costituzione delle polizze assicurative e la mancata consegna delle copie delle stesse determineranno la decadenza o la revoca dell'affidamento.
5. La società Atam si assume ogni e qualsiasi onere e/o rischio collegato all'esercizio dell'attività oggetto della concessione, ogni e qualsiasi responsabilità dovuta ad eventuali mancanze e/o negligenze, proprie e del proprio personale, che possano pregiudicare il corretto svolgimento del servizio.

ART.16 (CESSIONE E SUBAPPALTO)

1. È fatto divieto all'Atam di cedere a terzi il presente contratto di servizio;
2. Ogni patto in violazione del divieto di cui al precedente punto è nullo e determina la risoluzione di diritto del contratto;
3. L'Atam ha la piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei al conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, fermi restando l'efficacia del servizio e il rispetto degli standard di qualità definiti di concerto con il Comune;
4. In particolare l'Atam può individuare le attività che possono essere affidate all'esterno ad altre società o ditte specializzate o che possono essere svolte mediante strutture autonome dalla stessa costituite (nel rispetto dei limiti e vincoli imposti all'Atam dalla normativa vigente in materia di lavori servizi e forniture pubbliche). In ogni caso l'Atam resta l'unico responsabile nei confronti del Comune in merito al rispetto dei contenuti del contratto;
5. L'Atam dovrà operare in modo da valorizzare l'immagine del servizio pubblico ed assicurare la visibilità dell'Atam come unico referente dei clienti.

ART. 17 (RISARCIMENTO DANNI E RISOLUZIONE CONTRATTUALE)

1. L'ATAM Spa risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati dallo svolgimento del servizio, restano a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi a suo favore da parte delle società assicuratrici. Qualora l'appaltatore non effettui il servizio con la diligenza richiesta e secondo le disposizioni del presente contratto, l'Amministrazione Comunale contesterà per iscritto l'inadempienza, invitando la ditta ad effettuare il servizio nei modi dovuti;
2. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso, qualora le disposizioni prese ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio non dessero sicuro affidamento, a giudizio insindacabile



dell'Amministrazione, o qualora il servizio stesso non fosse compiuto nei termini stabiliti o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente notificato alla società ATAM Spa, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. In particolare il Comune ha il diritto di richiedere la risoluzione nei seguenti casi:

- ✓ abbandono del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- ✓ contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale della ditta adibito al servizio;
- ✓ mancato rispetto delle disposizioni del presente contratto contestate per iscritto e disattese dall'appaltatore e dal suo personale;
- ✓ violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia azione o pretesa di terzi;
- ✓ mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia;
- ✓ perdita dei requisiti soggettivi;
- ✓ mancata osservanza delle norme di sicurezza e/o delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- ✓ cessione, totale o parziale, del contratto;
- ✓ mancato rispetto del regolamento del servizio di trasporto scolastico, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26.02.2024.

ART. 18 (CAUZIONE E POLIZZE)

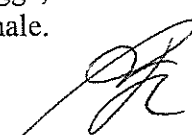
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, la Concessionaria è tenuta a prestare la garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs.36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale. La suddetta garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, per dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.
2. A garanzia delle responsabilità derivanti dall'esecuzione del servizio, la Concessionaria è tenuta a stipulare e mantenere in vigore, per tutta la durata del contratto, le seguenti polizze assicurative, da presentare prima della stipula:

Polizza RCA (Responsabilità Civile Auto)

a copertura dei danni causati a terzi, sia materiali che fisici, derivanti dalla circolazione degli automezzi impiegati nel servizio, con massimali non inferiori a quelli di legge ed estensione ai terzi trasportati. La polizza dovrà prevedere l'esonero del Comune da qualsiasi responsabilità derivante da danni da incendio e da danni alle cose causati dal personale nell'esecuzione del servizio.

Polizza RCO (Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera)

a copertura degli infortuni e delle malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui la Concessionaria si avvale, per un massimale non inferiore a quello previsto dalla legge, con esonero del Comune da qualsiasi rischio, anche per comportamenti omissivi del personale.



Polizza RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)

a garanzia delle responsabilità civili per danni a persone e a cose cagionati a terzi nell'esecuzione del servizio, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro, comprensivo dei danni subiti dagli utenti del servizio.

3. Le polizze dovranno specificare che tra i soggetti assicurati sono compresi gli utenti del servizio, i trasportati e i terzi, e che i massimali non costituiscono limite alla responsabilità della Concessionaria.
4. La mancata costituzione o il venir meno delle coperture assicurative costituisce grave inadempimento contrattuale.

**ART. 19
(CONTROVERSIE)**

1. Ove dovessero insorgere controversie tra l'Amministrazione comunale e l'affidatario in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto di affidamento, la società A.T.A.M. SpA non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'Amministrazione, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del contratto;
2. Tutte le controversie derivanti dal contratto - previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e di transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 210, e 211 del DLgs 36/2023 e ss. mm. e ii. - qualora non risolte, riservando l'eventuale successiva definizione al giudice ordinario del Foro Territoriale di competenza, con esclusione del ricorso all'arbitrato.

**ART. 20
(OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE)****20.1 pantouflage e obblighi di condotta**

1. Con la sottoscrizione del contratto, la società concessionaria attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del Dlgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della medesima aggiudicataria, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", la società concessionaria, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice;
3. L'Ente verifica l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla concessionaria il fatto, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l'Ente procede alla risoluzione del contratto.

**ART. 21
(PENALI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI)**

1. Salvi i casi di risoluzione del contratto, il risarcimento dell'eventuale maggior danno ed ogni altra sanzione prevista dal presente contratto, la società concessionaria, in caso di svolgimento del servizio in difformità, sarà tenuto alla corresponsione delle seguenti penali:
 - € 1.000,00 per ogni giorno di mancata effettuazione o interruzione del servizio;

- €1.500,00 accertato il comportamento lesivo nei confronti dei passeggeri da parte dell'autista e/o accompagnatore per grave inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (es: revisione periodica dei mezzi, ecc.);
 - dopo la contestazione di tre giorni di ritardo, accertati e segnalati dalla scuola, si provvederà ad applicare la penale di €. 500,00 per ogni ritardo, superiore a 15 minuti, dunque, di inosservanza degli orari di svolgimento del servizio e/o per mancato rispetto degli itinerari e delle fermate previsti;
 - €. 500,00 per ogni giorno di accertata imperfetta manutenzione dei veicoli;
 - Il Comune si riserva di richiedere somme maggiori, qualora venissero arrecati danni di entità superiore da €. 500,00 a €. 1.500,00 al giorno per ogni altro inadempimento delle obbligazioni del presente contratto non comportante la risoluzione del contratto;
2. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a cura del responsabile del procedimento;
 3. Il concessionario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni, per iscritto, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Il Comune, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dal concessionario, ne dà comunicazione allo stesso entro il termine di 30 giorni. Qualora, invece, le predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, si darà corso all'applicazione delle penali e, l'impresa affidataria dovrà provvedere al pagamento della penale entro i successivi 30 giorni;
 4. In caso di mancato pagamento della penale, il Comune provvederà alla riscossione coattiva mediante trattenuta sulle fatture di pagamento e/o incameramento totale o parziale della cauzione definitiva. Nel caso in cui la Ditta si renda colpevole di frode o grave negligenza o contravvenga rispetto alle prestazioni ad essa spettanti e, nonostante l'invito dell'Amministrazione a provvedere entro il termine di dieci giorni, non adempia, ovvero in caso di recidiva rispetto a precedente ritardo o altro inadempimento, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto e di dare corso all'esecuzione in danno dell'appaltatore, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti. Qualora la mancata e/o ritardata esecuzione totale o parziale del contratto e/o la non corrispondenza dello stesso alle esigenze dell'Amministrazione si sia verificata più di tre volte, anche non consecutive, o nel caso l'ammontare delle penali dovute dall'Appaltatore dovesse superare il limite del 10% del valore dell'appalto il Comune di Reggio Calabria ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto, trattenendo il risarcimento del danno sul deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni, senza che la ditta fornitrice aggiudicataria possa pretendere indennizzi e compensi di sorta.

ART. 22 **(SPESE CONTRATTUALI)**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, nessuna esclusa, sono a totale carico della Concessionaria.

ART. 23 **(DOMICILIO DELLE PARTI)**

1. Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, l'Ente e l'affidataria eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
Comune di Reggio Calabria (C.F./P.IVA 00136380805), presso Palazzo San Giorgio Piazza Italia 1, 89125 Reggio Calabria (RC);



società A.T.A.M. S.p.A (C.F. 80002070805 - P.IVA 01560900803) presso la sede di via Foro Boario 89133 Reggio Calabria (RC);

Le comunicazioni tra le parti avvengono ai seguenti indirizzi pec:

Per il comune di Reggio Calabria "protocollo@pec.reggiocal.it"

Per la società A.T.A.M. S.p.A. "atam@pec.it"

Art. 24

(TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI)

Il Concessionario assicura che tutte le informazioni raccolte ed ottenute durante l'incarico saranno considerate come riservate e si impegna a mantenere tale riservatezza e a non rivelare a terzi alcunché senza il permesso del Comune di Reggio Calabria e a non utilizzare materiali o documentazione proveniente dallo stesso se non per gli scopi connessi con l'incarico.

In tal senso il Concessionario è conseguentemente nominato Responsabile del trattamento e riconosce che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

Il Comune di Reggio Calabria quale Titolare del trattamento, si riserva la possibilità di effettuare verifiche sui trattamenti svolti per conto proprio dalla ditta aggiudicataria.

Reggio Calabria

li 29/04/2026

L'Amministratore delegato

Avv. Giuseppe Basile

Il Dirigente

Dott.ssa Lucia Consiglio